



ingiuntivo opposto n. 2287/2020 del Tribunale di Pavia, per mancata prova, neanche per presunzioni, del trasferimento del credito vantato, nonché per tutti gli ulteriori motivi esposti in motivazione. Sempre nel merito, in via subordinata e riconvenzionale: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della titolarità del credito di controparte, accertare e dichiarare l'effettivo importo dovuto dal Sig. [REDACTED] procedendo alla esatta rideterminazione del quantum debeatur.

In ogni caso: - accertare e dichiarare la mala fede delle domande della [REDACTED] S.r.l. per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni causati al Sig. [REDACTED] quantificabili in complessivi Euro 1.000,00 o in quella maggior o minor somma ritenuta dal Giudice in corso di causa.

In via istruttoria: con ogni e più ampia riserva di istanza istruttoria, nonché di ulteriormente dedurre, produrre e replicare alle eventuali modifiche delle domande e delle eccezioni di controparte, nel secondo termine assegnato dal Giudice.

In ogni caso, con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

### CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA

In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nonché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte.

In via principale, nel merito:

- Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2287/2020 emesso dal Tribunale di Pavia;

- Rigettare la domanda di risarcimento dei danni in quanto infondata.

In via istruttoria, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare mezzi di prova nelle apposite memorie concedende.

Con vittoria di onorari e spese della presente causa.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare proposta da parte opponente circa il presunto difetto di costituzione in giudizio dell'opposta è infondata e non merita pertanto accoglimento.

Anzitutto, la mancanza di data non comporta la nullità della procura in quanto, come statuito con Cass. n. 34259/2019, *"nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce..."*.

Inoltre, la predetta procura risulta essere stata sottoscritta digitalmente dal difensore dell'opposta: il formato del file digitale presente nel fascicolo telematico è *".pdf.p7m"* e comprova, dunque, l'apposizione della firma CAdeS al file di partenza in formato *".pdf"* contenente la copia informatica per immagine della procura alle liti. Nel caso di procura conferita su supporto cartaceo e poi digitalizzata, l'art. 83, comma 3, c.p.c. espressamente stabilisce che *"il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica"*.

Pertanto, con specifico riferimento alla fase della costituzione in giudizio, l'apposizione dell'attestazione di conformità da parte del difensore risulta superflua, bastando, a tal fine, per garantire la provenienza del





documento e la corrispondenza della copia digitale all'originale analogico la sola firma digitale del difensore avente certificato in corso di validità.

In secondo luogo, ancorché sempre in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dall'opponente con riferimento al difetto di mediazione risulta tardivamente proposta e, pertanto, non dev'essere accolta.

Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l'improcedibilità dell'azione conseguente al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria dev'essere eccepita, a pena di decadenza, dal convenuto – nel caso di specie, appunto, l'opponente che è convenuto in senso sostanziale – ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Il sig. [REDACTED] ha proposto tale eccezione solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e non mediante le note di trattazione scritta da depositarsi all'udienza di prima comparizione del 26 maggio 2021, incorrendo, pertanto, nella decadenza prevista dalla norma sopra citata.

Né l'improcedibilità è stata oggetto di rilievo d'ufficio nella medesima prima udienza.

Ne deriva che, in mancanza di tempestiva eccezione da parte del convenuto sostanziale e di rilievo d'ufficio del giudice entro la prima udienza di comparizione, ancorché trattata per via cartolare, il difetto di mediazione non può essere validamente sollevato nel prosieguo del giudizio, nel rispetto della preclusione espressamente prevista dall'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e, di conseguenza, non può dichiararsi l'improcedibilità della domanda.

In tal senso, si è espressa di recente anche la Suprema Corte, con Cass. n. 25155/2020 secondo la quale *"l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio del giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado"* (v., tra le altre, anche Cass. 32797/2019: *"l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è, pertanto, precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda"*).

Nel merito, la titolarità del credito azionato dall'opposta in sede monitoria risulta provata per effetto della pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 10 settembre 2016, parte seconda (v. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), come richiesto dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, c.d. "T.U.B".

Infatti, risulta ivi riportato che "... [REDACTED] SRL rende noto che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 23 giugno 2016, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniarî identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniarî in



essere alle ore 00.01 del 22 giugno 2016 di titolarità di [REDACTED] S.p.A. quale avente causa di [REDACTED] it S.p.A. in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di [REDACTED] it S.p.A. nella Cedente, efficace dal 1° giugno 2015, come da iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena del 12 maggio 2015 e nel Registro delle Imprese di Firenze del 20 maggio 2015 - costituito da: (i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da [REDACTED] it; (ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro; (iii) crediti per i quali, alle ore 00:01 del 10 giugno 2016, sia già stata comunicata ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento; (iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana; (v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni; (vi) crediti i cui debitori, all'atto di sottoscrizione del contratto di credito, erano residenti ovvero avevano sede in Italia; (vii) crediti i cui debitori non sono pubbliche amministrazioni; (viii) crediti derivanti da contratti di credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi; (ix) crediti in relazione ai quali l'importo dovuto ai sensi del relativo contratto di credito è stato integralmente erogato; (x) crediti in relazione ai quali non è in corso affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti; (xi) crediti che risultino ancora in essere alle 00:01 del 22 giugno 2016; (xii) crediti indicati nella lista notarizzata in data 23 giugno 2016 dal notaio [REDACTED] consultabile presso i suoi uffici in Via [REDACTED] 53100 Siena nonché presso la sede legale di [REDACTED] (xiii) crediti di importo ed interessi per ciascun Debitore Ceduto (intendendosi anche la somma di più linee di credito concesse al medesimo soggetto) compreso tra 7,22 Euro e 166.509,62 Euro".

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale consente, anzitutto, l'adeguata individuazione del contenuto del contratto di cessione del 23 giugno 2016, rendendola idonea a provarne l'esistenza.

L'elencazione risulta essere, poi, sufficientemente dettagliata ed esaustiva per poter ricondurre tra i crediti oggetto di cessione in blocco - la cui titolarità risulta, quindi, trasferita in capo all'opposta - quello nascente dal contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. [REDACTED] in data 7 settembre 2012 (v. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta).

Tale contratto, infatti, risulta essere stato stipulato dall'opponente con [REDACTED] it S.p.A. in data anteriore alla fusione del 1° giugno 2015 con [REDACTED] S.p.A. (di seguito, per brevità [REDACTED]) e, dunque, il credito pecuniario nascente dal predetto contratto rientra tra quelli di titolarità della [REDACTED] e "in essere alle ore 00.01 del 22 giugno 2016". Inoltre, si tratta di contratto di credito stipulato ed erogato direttamente da [REDACTED] it, denominato in Euro e regolato dalla legge italiana (v. punti i), ii) e iv) del doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).





Non risulta stipulato sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni e all'atto della sottoscrizione l'opponente, in qualità di privato, risultava tra i debitori residenti in Italia (v. punti v), vi) e vii) del documento in esame).

In particolare, poi, il sig. [REDACTED] risulta aver stipulato con [REDACTED] un contratto di credito al consumo con "rate prestabilite contrattualmente" e composte "da una componente capitale e da una componente interessi" il cui importo risulta essere stato "integralmente erogato" (v. punti viii) e ix).

Il credito risulta, inoltre, ricompreso tra quelli "ancora in essere alle 00:01 del 22 giugno 2016" (v. punto x), poiché non ne viene contestata l'esistenza da parte dell'opponente e rientra, infine, tra i crediti di importo ed interessi compresi "tra 7,22 Euro e 166.509,62 Euro" (v. punto xiii), in quanto si tratta di finanziamento acceso per un importo complessivo pari a € 10.150 (v. il citato doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).

Ciò posto, deve darsi, altresì, atto che la cessione del credito è negozio consensuale e la notifica al debitore ceduto ha solamente la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (v., in proposito, Cass. n. 4713/2019).

Nel caso di cessioni in blocco, com'è quella intervenuta nel caso di specie, la L. n. 130 del 1999, all'art. 4, così come l'art. 58 del T.U.B., prevedono che la pubblicazione della notizia abbia la funzione di esonerare il creditore dalla notificazione ex art. 1264 c.c..

Tali previsioni intendono "agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio" (così Cass. n. 10200/2021; v. anche Cass. n. 20495/2020 e Cass. n. 5997/2006).

Dunque, la pubblicazione in G.U. dell'avvenuta cessione dei crediti dimostra la titolarità del credito oggetto della lite in capo alla cessionaria [REDACTED] S.p.A. ed è sufficiente a esonerare quest'ultima dall'onere di notificazione al debitore ceduto.

Peraltro, nel caso di specie, alla pubblicazione in G.U. l'opposta ha affiancato anche la notificazione dell'avvenuta cessione del credito al sig. [REDACTED] (v. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) – notificazione dotata di valore legale in quanto effettuata tramite il servizio postale "Sailpost", ricompreso nell'elenco degli operatori postali dotati di licenza e autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico - con ciò ulteriormente garantendo la conoscenza dell'avvenuta cessione da parte del debitore ceduto.



Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, la domanda dell'opponente volta ad accettare la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta dev'essere rigettata in quanto infondata.

Con riferimento al *quantum* del credito azionato dall'opposta va, invece, rilevato come nella lettera di comunicazione della cessione del 21 settembre 2016 è stato indicato un importo pari a "euro 8.913,32 in linea capitale ed euro 766,01 per interessi" (v. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione), mentre nell'estratto conto del 30 giugno 2016 risulta sussistere un credito che, al momento della cessione del 23 giugno 2016, aveva importo pari a € 6.336,70, oltre a € 50,00 a titolo di penale e € 766,01 a titolo di interessi (v. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

Al riguardo, deve rilevarsi come l'opposta non abbia fornito giustificazione alcuna in merito alla differenza tra gli importi riportati, rispettivamente, nell'estratto conto e nella lettera di cessione notificata al debitore.

Non potendosi, pertanto, stabilire, per mancanza di indicazione da parte dell'opposta e di adeguati elementi probatori, con quale criterio sia avvenuto il calcolo che ha portato alla determinazione della differente e maggiore cifra riportata nella lettera di cessione e nel ricorso per decreto ingiuntivo, deve ritenersi validamente provato dall'opponente solo il credito risultante dall'estratto conto al momento della cessione, unico documento dotato di valore probatorio ai fini della dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito che risulta, pertanto, accertato, alla data del 30 giugno 2016, per un importo complessivo pari a euro 6.336,70, oltre a euro 50,00 a titolo di penale ed euro 766,01 a titolo di interessi.

Circa la somma così individuata, va rilevato come l'opponente, per contro, non abbia, anzitutto, fornito alcuna prova circa l'avvenuta estinzione del debito.

Anzi, l'esistenza di tale debito non risulta essere oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che ne riconosce, invece, la sussistenza, contestando unicamente il trasferimento della titolarità del credito in capo all'opposta per effetto del contratto di cessione, nonché il *quantum* indicato.

Peraltro, non risultano specificatamente contestate dall'opponente le singole voci di debito riportate nell'estratto conto e non è assistito da alcun riscontro probatorio il generico assunto per cui "...risulta chiaramente erronea ed eccessiva la richiesta di pagamento di Euro 9.679,33, a titolo di importo capitale residuo e interessi maturati, i quali già di per sé non combaciano con le precedenti indicazioni fornite, in quanto ai sensi della stessa lista movimenti risultano pagamenti di gran lunga superiori rispetto a quelli conteggiati dalla controparte, con un'eccedenza non inferiore a Euro 1.000,00 a favore del Sig. [REDACTED] (v. pag. 15 ricorso).

Non può ritenersi, perciò, dimostrato e argomentato dall'opponente neppure l'avvenuto pagamento di un'ipotetica maggior somma rispetto a quella riportata nell'estratto conto del 30 giugno 2016.

Tanto premesso, quindi, dev'essere accolta la domanda dell'opponente volta alla rideterminazione dell'ammontare del credito azionato da [REDACTED] S.r.l., che va individuato nella minor somma attestata con estratto conto del 30





giugno 2016 e, per l'effetto, dev'essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 2287/2020 - R.G. 5506/2020, emesso da questo Tribunale.

La somma complessivamente dovuta dal sig. [REDACTED] a [REDACTED] S.r.l. risulta, pertanto, rideterminata in un importo pari a euro 6.336,70, oltre a euro 50,00 a titolo di penale ed euro 766,01 a titolo di interessi e, dunque, in totale euro 7.152,71, oltre ulteriori interessi sulla somma capitale dal 30 giugno 2016 al saldo effettivo.

Infine, con riferimento alle spese di lite, deve darsi atto come, da un lato, vi fosse il diritto del sig. [REDACTED] a proporre opposizione per vedere accolta la richiesta di rideterminazione delle somme dovute, pur sussistendo la titolarità del credito in capo all'opposta; dall'altro lato, deve evidenziarsi come l'opposta, ancorché riconosciuta titolare della pretesa creditoria, non abbia complessivamente fornito adeguate spiegazioni a sostegno delle proprie pretese.

Inoltre la convenuta, costituendosi tardivamente e non chiedendo la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, ha concorso a determinare quella situazione di dialettica processuale poco fluida, che ha posto in secondo piano la questione della mediazione obbligatoria, laddove un tentativo di mediazione sarebbe stato certamente opportuno, vista la modesta entità del credito.

Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza reciproca di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., appare corretto compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Va anche rigettata la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'opponente, stante la fondatezza della pretesa avversaria.

Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Fava, tirocinante ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

### PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale di Pavia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] con atto di citazione, in opposizione avverso decreto ingiuntivo, notificato a [REDACTED] S.r.l., così decide, disattesa o assorbita ogni altra conclusione delle parti:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2287/2020 emesso da questo Tribunale;
- 2) condanna [REDACTED] a pagare in favore di [REDACTED] S.r.l. la somma di € 7.152,71 (pari alla somma tra € 6.336,70, € 50,00 a titolo di penale ed € 766,01 a titolo di interessi), oltre ulteriori interessi sulla somma capitale dal 30 giugno 2016 al saldo effettivo;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso il 14 giugno 2022

Il giudice monocratico

Marcella Frangipani

